



IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti signori magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Callieno	Giudice rel

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel ricorso ex art.213 Legge Fallimentare iscritto al n.28/2020 promosso con ricorso depositato il 7 gennaio 2020

da

BANCA .....: in persona del legale rappresentante dott. ...., rapp. e dif. dall'avv.

»

-ricorrente-

contro

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE .....: in persona del Commissario Liquidatore dott. ...., rapp. e dif. dall'avv.

Con ricorso depositato il 7 gennaio 2020, ai sensi dell'art.213 R.D. 267/1942 (LF), la BANCA ..... (di



seguito più brevemente la Banca o la Ricorrente), dopo aver premesso di essere pacificamente creditrice nei confronti del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE » (di seguito più brevemente il Consorzio o la Resistente) per l'importo di Euro 955.792,12 in via ipotecaria e di Euro 211.034,00 in via chirografaria, contestava il primo piano di riparto parziale comunicatole via pec dal Commissario Liquidatore del Consorzio in data 23/12/2019, assumendo il proprio diritto di ricevere l'intero importo della vendita dei beni ipotecati in suo favore, maggiorato anche degli importi di locazione, o comunque un importo ben maggiore di quello proposto nel piano di riparto, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale di alcune norme della Regione Friuli Venezia Giulia<sup>1</sup> in base alle quali è stata disposta l'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa (di seguito più brevemente anche solo LCA) al Consorzio.

Ciò, per effetto della pretesa inapplicabilità della disciplina della LCA al Consorzio resistente quale conseguenza dell'eventuale accoglimento della predetta questione di legittimità da parte del Giudice delle Leggi e, quindi, della conseguente inapplicabilità della ritenuta del 20% di cui all'art.113 comma 1 LF richiamato dall'art.212 ultimo

---

<sup>1</sup> In particolare la questione di legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31 per violazione dell'art.117 comma secondo lettera l) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile; in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31 per violazione degli artt.3,24 e 117 comma 1 in relazione all'art.6 CEDU, della Costituzione.



comma LF nonché delle trattenute per spese future e compenso curatore di cui all'art.113 2° comma LF, richiamato dall'art.212 ultimo comma LF e, più in generale, delle spese prededucibili nella misura proposta nel piano di riparto che la ricorrente "bolla" come generica e immotivata.

Si costituiva in giudizio il Consorzio il quale, assumendo la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.

Compariva in giudizio, senza costituirsi, l'autorità di vigilanza, ossia la Regione Friuli Venezia Giulia, la quale depositava delle osservazioni.

Disposta dopo la prima udienza la rinnovazione della comunicazione nei confronti di alcuni dei componenti del comitato di sorveglianza, nessun membro si costituiva o compariva in giudizio, né depositava delle osservazioni nel termine di legge, sicchè, dopo uno scambio di note, la causa veniva rimessa al Collegio all'udienza del 15 ottobre 2020.

Orbene, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31, per violazione dell'art.117 comma secondo lettera i) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile, come analogamente già dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.25/2007 in riferimento ad alcune



disposizioni legislative della Regione Puglia censurate come incostituzionali perchè presupponendo l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle Usl in gestione liquidatoria, violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile.

In ossequio all'art.23 della legge n.87 del 1953, il Collegio espone qui di seguito, in distinti paragrafi, perchè ritiene la predetta questione rilevante e non manifestamente infondata.

#### RILEVANZA

A sostegno dell'assunto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale, giova preliminarmente soffermarsi sulla norma che ha investito il Collegio della decisione della presente causa.

In particolare, la ricorrente, come sinteticamente esposto in premessa, ha contestato tempestivamente (ossia entro venti giorni dalla comunicazione) con il ricorso depositato in data 7 gennaio 2020, ai sensi dell'art.213 LF, il primo piano di riparto parziale comunicato in data 23 dicembre 2019 via PEC dal Commissario Liquidatore del Consorzio.

Com'è noto, l'art.213 LF è inserito nel R.D. n.267/1942 nella parte dedicata alla disciplina della procedura concorsuale denominata liquidazione coatta amministrativa.

Tale disposizione è interpretata dalla giurisprudenza di merito (vedi in senso conforme Tribunale Milano 12 giugno 2006 n.6939) e dalla



stessa Corte Costituzionale (vedi Corte Cost.14/4/2006 n.154<sup>2</sup> ), nel senso che essa regola non solo il piano di riparto finale, ma anche i piani di riparto parziali, come quello oggetto di contestazione nel presente procedimento.

La legittimazione attiva della ricorrente non è revocabile in dubbio posto che la Banca è creditrice "ammessa" nella procedura di LCA del Consorzio per l'importo di Euro 955.792,12 in via ipotecaria e di Euro 211.034,00 in via chirografaria come da comunicazione del Commissario Liquidatore del 19/4/2016 (doc.8 ric.), come lo stesso Commissario riconosce nella nota di deposito del piano di riparto parziale impugnato e come risulta dallo stesso stato passivo della procedura (doc.35 ric.).

La contestazione della Banca è, altresì, tempestiva perché depositata in data 7 gennaio 2020 innanzi al Tribunale di Udine, competente per territorio in ragione della sede legale del Consorzio all'interno del circondario dell'intestato Tribunale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla comunicazione via PEC del Commissario di data 23/12/2019 del piano di riparto parziale oggetto del presente procedimento.

---

<sup>2</sup> Così la massima: "È costituzionalmente illegittimo l'art. 213, comma 2, 1. fall., nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi» (tra i quali devono ritenersi compresi, pur se non figurano nello stato passivo, anche i crediti prededucibili riconosciuti esistenti, anche nel loro ammontare, dal commissario), il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge."



A questo punto occorre soffermarsi sul merito del ricorso al fine di evidenziare che la prospettata questione di legittimità costituzionale (su cui ci si soffermerà più diffusamente nel paragrafo dedicato alla NON MANIFESTA INFONDATEZZA) si pone come antecedente logico-giuridico necessario rispetto alla domanda della Banca.

A tal fine giova premettere che il Consorzio è un ente pubblico economico istituito dall'art. 5 della legge n. 633/1964 ed è stato sciolto e posto in liquidazione con la deliberazione n. 2283 del 13.11.2015 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del 02.12.2015.

La deliberazione anzidetta prevedeva che il commissario liquidatore provvedesse "all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo", ma non richiamava in alcun modo le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Alla data di adozione della deliberazione di messa in liquidazione del Consorzio, infatti, il comma 5 nonies, della legge regionale n.3/1999 (aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge regionale n.4/2014) stabiliva semplicemente che: "5 nonies. Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di



quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio.  
Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al  
comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo  
“

Dalla piana lettura di tali disposizioni emerge l'assenza di  
qualsivoglia riferimento alla disciplina della liquidazione coatta  
amministrativa.

Il comma 5 nonies è stato poi integralmente sostituito dall'art.  
2, comma 141, lettera a), della legge regionale n. 14/2016, pubblicata  
nel supplemento ordinario n.35 del 12.08.2016 al BUR n.32 del  
10.08.2016 (doc. 4), con il seguente: "5 nonies. Il Commissario  
liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla  
liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei  
limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di  
quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio  
medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni  
attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla  
liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del  
Consorzio. La liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli  
effetti della liquidazione coatta amministrativa" (grassetto dello  
scrivente).

L'art. 2, comma 64, della legge regionale n. 31/2017, pubblicata  
nel supplemento n. 26 del 09.08.2017 al BUR n.32 del 09.08.2017 (doc.  
5) ha poi sostituito alcune parole del comma 5 nonies dell'art. 14 della



legge regionale n. 3/1999: "Al comma 5 nonies del 'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole "La liquidazione si svolge" sono sostituite dalle seguenti: "In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge".

Con la deliberazione n. 2087 dell'11.11.2016, avente per oggetto " ...CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

1. APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA...", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del 30.11.2016 (doc. 2) la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha disposto: "Il Consorzio di sviluppo industriale è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare".

Orbene, fermo restando che la Banca è pacificamente creditrice "ammessa" del Consorzio per gli importi di Euro 955.792,12 in via ipotecarie e di Euro 211.034,00 in via chirografaria, è incontestato che il Commissario Liquidatore abbia venduto l'immobile gravato dall'ipoteca in favore della Banca per il prezzo di Euro 450.000,00.

La Banca sostiene, quale principale motivo di contestazione del primo piano di riparto parziale, che quanto ricavato dalla vendita le debba essere integralmente versato, maggiorato dei canoni percepiti dalla procedura in relazione alla locazione del predetto immobile, dedotte le sole spese di pubblicazione degli avvisi di vendita, tenuto





conto della denunciata incostituzionalità delle norme regionali, sopra citate, che innovando nella materia della liquidazione dei consorzi, hanno previsto l'applicazione a tali enti della procedura di liquidazione coatta amministrativa e che la giunta regionale ha, poi, applicato alla liquidazione del Consorzio resistente.

In altri termini, la Banca sostiene che il proprio diritto soggettivo di credito, garantito da ipoteca gravante sull'immobile venduto dalla Procedura, non sia "falcidiabile" con costi che attengono alla procedura di LCA (si pensi ad esempio al compenso per il Commissario Liquidatore), diversi da quelli strettamente attinenti alla vendita del cespite (avvisi di vendita, eventuali perizie valutative ecc.).

Effettivamente il Commissario ha, invece, depositato, in data 21.12.2019, il primo piano di riparto parziale, che riguarda le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili gravati da ipoteca, nel quale prevede il pagamento in favore di Banca del solo importo di Euro 276.536,07, a fronte di Euro 450.000,00 ricavati dalla vendita del cespite.

La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile di Via . e l'importo che il Commissario intende pagare a Banca

è data, secondo il piano di riparto parziale:

- da costi asseritamente prededucibili per Euro 48.100,26;
- da "accantonamenti per oneri futuri (importo di cui alla causa n. R.G. presso il Tribunale di Udine promossa per la restituzione di somme incassate da Banca in



- lesione della par condicio creditorum)" di Euro 57.188,90;
- da un accantonamento del 20% delle somme ripartibili ex art. 113 legge fallimentare.

Né (ma la questione non dipende logicamente dalla prospettata QLC) risultano inclusi tra le somme da attribuirsi al creditore fondiario Banca , i canoni percepiti dalla gestione commissariale per la locazione di parte dell'Immobile ipotecato, sulla base del contratto stipulato in data 28.10.2014 con U.C.I.T. S.r.l., citato nel contratto di compravendita allegato al piano di riparto, in violazione, secondo la difesa della Banca, di quanto previsto dall'art. 41 D. Lgs. n. 385/1993 e dell'art. 111 - ter legge fall.

E' evidente che il piano di riparto parziale contestato dalla Banca, è stata elaborato sul presupposto che alla procedura di liquidazione del Consorzio si applichino le norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa quale effetto dell'applicazione delle norme regionali denunciate di illegittimità costituzionale sulla cui base la Giunta Regionale ebbe a disporre l'apertura della procedura di LCA nei confronti del Consorzio resistente.

Trattandosi di procedura di liquidazione coatta amministrativa tuttora in corso -che, allo stato, costituisce il presupposto necessario per consentire al ricorrente, quale creditore concorsuale, di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto soggettivo di credito secondo le proprie legittime ragioni di prelazione- reputa il Collegio che la pacifica mancata impugnazione nei termini della delibera della Giunta



Regionale, sopra richiamata -che ha posto il Consorzio in LCA- non incida sulla rilevanza della questione perché gli effetti delle norme denunciate di illegittimità costituzionale perdurano tuttora perché costituiscono il presupposto legittimante la procedura in corso e incidono attualmente sul diritto soggettivo del ricorrente di ottenere il soddisfacimento del proprio credito in conformità a norme legittime dell'ordinamento positivo.

Del resto, l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale imporrebbe al Collegio di considerare la delibera della giunta regionale che ha posto il consorzio resistente in LCA -ancorché pacificamente non impugnata nei termini- priva di qualsivoglia effetto giuridico nell'ordinamento positivo, ossia nulla, perché emessa in totale carenza di potere o, comunque, di disapplicarla vertendosi in tema di diritti soggettivi.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene, quindi, il Collegio che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

#### NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Come si è sopra già anticipato, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/6/20.C n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017



n.31 ,per violazione dell'art.117 comma secondo lettera 1) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile, come analogamente già dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.25/2007 in riferimento ad alcune disposizioni legislative della Regione Puglia censurate come incostituzionali perchè presupponendo l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle Usl in gestione liquidatoria, violavano la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile.

Occorre, quindi, soffermarsi sulle ragioni del contrasto tra la norma costituzionale evocata, ossia l'art.117 lett. 1) Cost. e l'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/i/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31, dando adeguata motivazione dell'impraticabilità di un'interpretazione della norma regionale conforme a Costituzione con la precisazione che siffatto obbligo a carico del giudice remittente non può mai condurlo a veicolare un'interpretazione in contrasto col tenore letterale della disposizione censurata (ex pluribus vedi Corte Cost. n.232/2013) né a un'interpretazione "del tutto eccentrica e bizzarra, avuto riguardo al contesto normativo ove la disposizione si colloca" (cfr. Corte Cost.n.36/2016).

Orbene, l'art.14 comma 5 nonies della legge regionale Friuli Venezia Giulia (FVG) n.3/1999, come da ultima modificata con l'art.64



comma 2 della legge regionale 4/8/2017 n.31, così dispone:

"5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa." (grassetto dello scrivente).

La legge regionale in cui è inserita tale disposizione è finalizzata, come espressamente previsto dal suo art.1, a disciplinare l'ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, aventi natura di enti pubblici economici, in riferimento agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

L'art.14, in cui è inserita il predetto comma 5 nonies, si occupa espressamente della vigilanza di tali consorzi da parte della Regione.

Orbene, l'interpretazione letterale della disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita appare palese secondo i canoni ermeneutici di cui all'art.12 delle preleggi del c.c..

Secondo il legislatore regionale la fase di liquidazione del



Consortio si svolge attraverso il rinvio alla disciplina statale della liquidazione coatta amministrativa e con gli effetti che le sono propri.

Si tratta all'evidenza di un rinvio "puro e semplice" alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa senza alcuna interferenza da parte del legislatore regionale sulla "regolamentazione" di tale procedimento concorsuale e sui suoi effetti.

A fronte del suo chiaro senso letterale, l'attenzione dell'interprete non può che spostarsi sulla materia su cui incide tale norma e, una volta individuata, se essa sia, o meno, riservata in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art.117 della COST..

Orbene, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, avente finalità liquidative, disciplinata, dalla legge statale, ossia dagli artt. 194 e segg. del RD 267/1942.

La legge fallimentare non individua le singole categorie di imprese assoggettabili alla procedura di LCA, posto che l'art.2 si limita a stabilire che sono le leggi speciali ad individuare le imprese soggette alla procedura in esame, i casi per i quali quest'ultima può essere prevista e l'autorità competente a disporla.

Per quanto qui interessa, la liquidazione coatta amministrativa, qualora prevista per la liquidazione di un determinato ente, implica l'assegnazione "alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello ordinario previsto dal codice civile e da quello di procedura civile altrimenti applicabile" (cfr. Corte Cost. n.25/2007).



Sicchè, seguendo il ragionamento della stessa Corte Costituzionale, "quando l'art.2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia la "legge", tale espressione non può che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere -perché emanata da chi ha la relativa potestà- sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura", quindi la legge statale, cui l'art.117 lettera l) riserva la materia dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali.

Né ritiene il Collegio che sia "praticabile" la pretesa interpretazione adeguatrice della norma regionale predetta assumendo, come proposto dalla difesa del Consorzio, che essa trovi la sua piena legittimazione costituzionale nello Statuto speciale della Regione FVG là dove riserva, all'art.4 n.6, alla potestà esclusiva della Regione la materia dell'industria, nel cui ambito si colloca la "Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale" dettata per l'appunto dalla legge regionale n.3/1999 cui appartiene la norma censurata.

Ciò perché la potestà in materia dell'industria non può mai spingersi al punto di incidere sull'ordinamento civile e sulle norme processuali, ossia, nella fattispecie, sul diritto soggettivo di credito assistito da garanzia reale che fa capo alla Banca.

A ragionare diversamente si consentirebbe che lo stesso diritto soggettivo di credito abbia, qualora ipoteticamente esigibile nei confronti di un Consorzio di sviluppo industriale con sede in un'altra



regione della Repubblica, un trattamento diverso rispetto a quello che, invece, la norma regionale del FVG gli riserva per effetto dell'assoggettamento del Consorzio in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta all'evidenza di un effetto che, in forza dell'interpretazione adeguatrice sostenuta dalla difesa del Consorzio, stride, ancor prima che con la riserva statale di cui all'art.117 lett. 1) Cost., con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione.

Né, infine, il richiamo puro e semplice alla disciplina statale della liquidazione coatta amministrativa operato dalla norma della cui legittimità si dubita consente di ritenere la stessa conforme all'art.117 lett. 1) Cost. che si assume violato dalla disposizione regionale in questione.

Di vero, il richiamo anche integrale da parte di una Regione della normativa statale in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato determina, come ben osservato dalla difesa della Banca, l'illegittimità costituzionale della norma regionale: *"anche la semplice novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce senz'altro causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui la norma ha in concreto disciplinato, ma dal fatto stesso di avere regolato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentt. nn. 95 del 2007, 151 del 2010, 77, 286 del 2013, 195 del 2015, 40 del 2017)"*





(Corte Costituzionale, 10.11.2017, n. 234; nello stesso senso Corte Costituzionale 09.10.2015, n.195: " Come questa Corte ha più volte ribadito, a prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La legge regionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il contenuto della disciplina statale determina la violazione dei parametri invocati, derivando la sua illegittimità costituzionale non dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato").

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene, quindi il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sin qui prospettata sia rilevante e non manifestamente infondata in relazione alla riserva statale di cui all'art.117 secondo comma lett. 1) Cost..

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e seguenti della legge n.87/1953;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.14 comma 5 nonies della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 18/1/1999 n.3, come sostituito dall'art.2 comma 141 lett.a) della legge regionale 11/8/2016 n.14 e modificato dall'art.64 comma 2 della legge regionale 4/8/2017



n.31, in riferimento all'art.117 comma secondo lettera 1) Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali; nonché di ordinamento civile;

dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia;

ordina che la presente ordinanza sia comunicata dalla Cancelleria al Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Udine in data 10/12/2020

Il Presidente

dott. Francesco Venier

